

COMUNE DI MAPELLO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO

PER L'USO E LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data 4.11.2011

PREMESSA

L'Amministrazione comunale di Mapello riconosce il valore formativo che la pratica sportiva assume nel suo corretto svolgimento, in relazione:

- all'importanza fisiologica di una sana attività sportiva praticata a tutte le età;
- al soddisfacimento dei bisogni legati ad un buon utilizzo del tempo libero;
- agli effetti aggregativi che la pratica dello sport può consolidare con il fine di incentivare la collaborazione tra i vari Gruppi Sportivi, Associazioni e liberi cittadini che intendono promuovere iniziative sul territorio, a carattere sportivo e sociale.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione del Palazzetto dello Sport sito in via del Lazzarino a Mapello.

L'uso dell'impianto sportivo è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Il Comune potrà individuare l'affidatario della gestione degli impianti sportivi nella realtà sportiva locale, purché non avente finalità di lucro.

Il soggetto gestore dovrà dimostrare di essere impegnato a promuovere forme di partecipazione particolarmente attente al coinvolgimento del volontariato; inoltre, dovrà offrire opportunità di partecipazione sportiva e aggregativa prevalentemente a soggetti residenti.

Gli impianti sportivi del Comune possono essere altresì adibiti a luogo di conferenze, mostre, proiezioni e spettacoli vari, nel rispetto della normativa riguardante la pubblica sicurezza, purché tali eventi siano promossi o patrocinati dal Comune di Mapello.

ART. 2 – GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

La gestione del Palazzetto dello Sport potrà essere esercitata sia in forma diretta sia in forma indiretta mediante concessione a terzi ad un soggetto gestore.

In ogni caso, il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza delle norme del presente regolamento.

In particolare, il Consiglio comunale approva gli schemi di convenzione che contengono le clausole per la concessione in uso secondo i principi contenuti nel presente regolamento.

La Giunta comunale esercita funzioni di indirizzo e controllo sui programmi di utilizzo annuale del Palazzetto dello Sport. La Giunta comunale può determinare specifici criteri sull'uso ordinato del Palazzetto dello Sport e, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, può di volta in volta decidere sulla fattibilità delle singole manifestazioni. La Giunta comunale determina le tariffe per l'utilizzo dell'impianto.

Il Responsabile comunale dell'Ufficio Sport esercita i compiti gestionali relativi all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale.

ART. 3 – DIRITTO DI ACCESSO

È consentito a tutti, singolarmente e in forma aggregata o associata, l'accesso al Palazzetto dello Sport, di proprietà del Comune, per svolgere o assistere alle attività sportive secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale, così come approvato dal Comune.

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso le possibili utenze sono classificate secondo il seguente, ordine di priorità:

- a) Amministrazione Comunale;
- b) Scuole;

- c) Polisportive, Associazioni Sportive, Cooperative, Società Sportive, affiliate a Federazioni aderenti al Coni ed operanti sul territorio di Mapello, Gruppi Sportivi Oratoriali.
- d) Enti e gruppi di promozione sportiva;
- e) Persone singole o aggregate in squadre occasionali;
- f) Altre associazioni e gruppi.

Le richieste di utenze non locali potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

Attività sportive ritenute proprie del Palazzetto dello Sport:

- Pallavolo (allenamenti e gare)
- Pallacanestro (allenamenti e gara)
- Baton Twirling
- Ginnastica, Atletica, Danza, Calciotto, altri sport compatibili con le caratteristiche della struttura
- Preparazione atletica a tutti gli sport.

ART. 4 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Il gestore è tenuto ad osservare ed a fare osservare la corretta utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune, oltre a mantenerli nello stato d'efficienza in cui li ha ricevuti dal Comune.

Il gestore è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti o alle attività che vi si svolgono.

Il gestore ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi ad esso conferiti, segnalando al Comune le necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

La vigilanza ed il controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che cadrà sempre ed esclusivamente sul gestore, qualora fosse individuato in un soggetto altro rispetto all'Amministrazione comunale.

Il personale comunale incaricato ha libero accesso, per funzioni di vigilanza, a tutti i locali del Palazzetto dello Sport.

Il soggetto gestore, qualora individuato, si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone dallo stesso designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso degli impianti sportivi concessi, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime causi danno alle funzionalità degli stessi. A tale scopo il gestore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa e trasmetterne copia al Comune.

Le Forze dell'Ordine hanno diritto di accesso alla struttura e ai locali in ogni tempo.

ART. 5 – MODALITÀ D'USO

L'uso dell'impianto sportivo dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza propria del buon padre di famiglia, in modo da garantire la sua buona conservazione.

L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale, e comunque l'uso del Palazzetto dello Sport non dovrà andare oltre le ore 24,00.

Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente, per le proprie attività o manifestazioni, l'impianto sportivo.

Chiunque provochi un danno agli impianti sportivi, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno.

Gli utenti sono obbligati ad usare il Palazzetto dello Sport con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione, per evitare danni di qualsiasi genere.

Gli utenti dovranno tenere, in ogni caso, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente e senza riserve ed eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose (tanto all'interno quanto all'esterno dell'impianto) dall'uso dell'impianto stesso.

Gli utenti dovranno quindi risarcire i danni che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza della concessione all'uso, da chiunque e comunque provocati prima, durante e dopo l'utilizzo dell'impianto medesimo.

I singoli utenti o associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di attività sportive e spettacoli, compresa l'assicurazione degli atleti.

Il Comune può disporre la sospensione temporanea delle attività per ragioni di carattere tecnico e contingenti, per necessità di interesse pubblico e/o per esigenze della protezione civile.

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Il gestore è tenuto, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature concessi.

Le spese di manutenzione straordinaria competono al Comune. Solo per ragioni di comprovata urgenza derivanti da eventi eccezionali, il gestore potrà procedere ad interventi di manutenzione straordinaria, stimabili in una cifra non superiore ad Euro 2.600,00= (con rivalutazione ISTAT).

È obbligo del gestore, o suo delegato, procedere a relativa ed immediata comunicazione al responsabile dell' Ufficio Tecnico comunale.

Gli eventuali utili di bilancio del gestore, relativo all'impianto sportivo in concessione, non potranno essere ripartiti tra gli associati, ma essere investiti per miglioramenti strutturali e gestionali degli impianti stessi, oppure per l'acquisto di attrezzature secondo il fabbisogno.

Tali interventi dovranno essere di volta in volta concordati tra le parti e preventivamente autorizzati dal Comune, e, potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune.

I nuovi impianti, come pure le migliorie apportate, sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale.

ART. 7 – MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO

Nel caso di manifestazioni aperte al pubblico, il soggetto che provvede all'organizzazione dovrà incaricarsi di inoltrare le debite autorizzazioni alle autorità competenti, al servizio d'ordine ed a quant'altro previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia e ne sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale, verso il gestore e verso le citate autorità; la sussistenza delle debite autorizzazioni e/o comunicazioni dovrà essere provata dall'organizzazione la quale, in difetto, non avrà diritto all'utilizzo della struttura.

È data facoltà al gestore di svolgere, negli spazi dati in uso, attività commerciali accessorie e collegate all'attività, previo consenso espresso dai competenti uffici comunali.

ART. 8 – PUBBLICITÀ

La pubblicità effettuata presso gli impianti sportivi comunali dovrà essere autorizzata ai sensi delle norme previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e comunque nel rispetto della vigente normativa nazionale.

ART. 9 – PERSONALE

Il gestore può utilizzare personale proprio, esterno o volontario, comunque in regola con le normative vigenti. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in merito a retribuzioni, contributi o assicurazioni per il personale suddetto come pure del suo operato. L'attività del personale deve essere improntata alla massima cortesia nei confronti dei frequentatori degli impianti, da considerarsi fruitori di pubblico servizio.

ART. 10 – TARIFFE

L'utilizzo degli impianti sportivi è soggetto al pagamento di tariffe.

Le tariffe saranno fissate con deliberazione dalla Giunta Comunale in base all'andamento dei costi e verranno introitate dal gestore.

Nel caso di utilizzo occasionale si tratterà di una tariffa giornaliera.

Per la determinazione delle tariffe, il gestore potrà formulare proposte alla Giunta Comunale; tali proposte dovranno tener conto della tipologia dell'impianto, della finalità delle attività svolte e della durata delle stesse.

ART. 11 – USO GRATUITO

Gli istituti scolastici del territorio che, nello svolgimento delle proprie attività didattiche, richiedono l'uso del Palazzetto, sono esentati dal pagamento della tariffa, sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico.

L'impianto sportivo può essere concesso gratuitamente in uso con deliberazione dalla Giunta Comunale ad Associazioni ed Organismi privi di finalità di lucro per scopi sociali, celebrativi o culturali, salvo accordi già stabiliti in sede di programmazione annuale.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore deve usare gli impianti per le attività in esso consentite.

Il gestore, all'atto della concessione, deve fornire apposita polizza assicurativa oltre alla dichiarazione di responsabilità con la quale esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità per fatti che possono arrecare danni a persone e cose verificatisi nella struttura sportiva durante l'attività per la quale è stato concesso l'uso.

Il gestore avrà l'obbligo di rendicontazione annuale verso l'Amministrazione Comunale.

Il gestore si assume gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria che verranno indicati nell'apposita convenzione.

ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso potrà in qualsiasi momento essere revocata in caso di inosservanza del presente regolamento o di altre disposizioni legislative.

La concessione potrà inoltre essere revocata per cattivo e/o difforme uso degli impianti, sub-concessione ad altro soggetto, morosità nel pagamento dei canoni.

Nessun indennizzo di sorta spetterà al gestore in caso di risoluzione anticipata o di decadenza della concessione per i motivi sopra esposti.

ART. 14 - NORME TRANSITORIE FINALI

Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Nei locali del Palazzetto dello Sport è tassativamente vietato fumare, come previsto dalla legge. Il gestore è quindi tenuto a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per ottemperare all'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975.

Per quanto in esso non regolamentato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, ove applicabili e compatibili con la natura del regolamento stesso.